

MEMORIA

309/2023/I/RIF

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 7-00002 SUL
SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI "MINIMI"**

*Memoria per l'audizione presso l'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della
Repubblica*

10 luglio 2023

Signor Presidente, Onorevoli Deputate/i,

ringrazio questa Commissione, anche a nome dei miei colleghi e membri del Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, per averci invitato a partecipare al dibattito relativo alla Proposta di risoluzione n. 7-00002, prima firmataria Sen. Silvia Fregolent.

Con la presente Memoria, l'Autorità intende, dunque, fornire un contributo ai lavori della Commissione in merito al sistema di tariffazione dei rifiuti e ai cd. "impianti minimi", anche in considerazione dell'imminente aggiornamento biennale del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio, precisando che si tratta di una tematica cui questa Autorità sta dedicando particolari attenzione e sforzi, tenuto conto della sua grande rilevanza per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore e per il tessuto economico e industriale, anche in ragione delle milestones considerate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR.

Si rimane, comunque, a disposizione per fornire altri elementi che si ritenessero ulteriormente necessari sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che vorrete formulare.

11 luglio 2023

Il Presidente

1. Premessa

L’Autorità si accinge a concludere il procedimento avviato¹ ad inizio anno per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presentate in osservanza del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)², al fine di aggiornare talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche rideterminando il valore dei parametri macroeconomici di riferimento.

L’aggiornamento della regolazione tariffaria, improntata sin dall’inizio a criteri di trasparenza, di certezza e di sostenibilità, avviene in una fase in cui il comparto della gestione dei rifiuti (di grande rilevanza per i cittadini, per le istituzioni pubbliche attive nel settore e per il tessuto economico e industriale), si affiancherà ad un nuovo sistema di regole in via di definizione e volto a disciplinare il trasparente avvicendamento tra gestori – con il prossimo varo del contratto di servizio tipo e, in autunno, del bando di gara tipo. Tali scadenze sono coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Un quadro che si completerà con la copertura degli oneri per la gestione della raccolta differenziata, gli standard tecnici delle attività di recupero e di smaltimento e le risorse effettivamente generate con la valorizzazione dei materiali.

2. Attribuzioni dell’Autorità

Il Legislatore, alla fine del 2017³, ha conferito a questa Autorità un mandato ampio e di notevole ambizione per un settore che da tempo dimostrava importanti criticità. A tal proposito, nell’attribuire all’Autorità funzioni di regolazione e di controllo in materia di rifiuti urbani, la legge ha previsto il conseguimento delle seguenti finalità:

“migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti (...) per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità (...) nonché (...) garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”.

¹ Cfr. deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/rif e documento per la consultazione 20 giugno 2023, 275/2023/R/rif.

² Cfr. deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif.

³ Cfr. articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17.

Con specifico riferimento al tema della presente audizione, assume rilievo il riconoscimento all’Autorità di precise funzioni di regolazione e di controllo, in particolare in materia di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”⁴;*
- *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”⁵;*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”⁶;*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”⁷.*

Tali funzioni sono attribuite all’Autorità con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle competenze - anche di natura sanzionatoria - stabiliti dalla legge istitutiva n. 481/95.

3. Regolazione tariffaria dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti “minimi”

Con la deliberazione 363/2021/R/rif, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque, in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif.

In particolare, è stata confermata l’impostazione generale che ha contraddistinto la metodologia tariffaria nel primo periodo regolatorio, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenisse sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione fosse soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti,

⁴ Cfr. articolo 1, comma 527, lettera f), della legge n. 205/17.

⁵ Cfr. articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

⁶ Cfr. articolo 1, comma 527, lettera h), della legge n. 205/17.

⁷ Cfr. articolo 1, comma 527, lettera i), della legge n. 205/17.

confermando, altresì, le corrispondenti leve messe a disposizione nel primo periodo regolatorio, in un rinnovato (e coerente) quadro di responsabilizzazione a livello locale.

Tra le misure maggiormente significative, meritano menzione la previsione di una programmazione quadriennale e l'introduzione di una regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, volta a favorire il ricorso ad impianti di trattamento collocati più in alto nella gerarchia dei rifiuti di matrice eurolunitaria e penalizzando il conferimento in discarica.

Il processo che ha condotto alla definizione del MTR-2 ha, peraltro, beneficiato di un'ampia e articolata partecipazione di tutti i soggetti interessati⁸, in un comparto, peraltro, caratterizzato da una struttura di *governance* multilivello particolarmente complessa, oltre che da un assetto gestionale notevolmente parcellizzato.

Dal punto di vista istituzionale, l'Autorità ha avviato un confronto strutturato e periodico con i soggetti territoriali, al fine di acquisire utili elementi per l'azione regolatoria in questione, anche attraverso diversi incontri del Tavolo tecnico permanente istituito dall'Autorità con la deliberazione 333/2019/A, cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle regioni e delle autonomie locali. (Conferenza delle regioni e delle province autonome, Unione province d'Italia, Associazione nazionale comuni italiani, Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti).

Con specifico riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, l'Autorità con il MTR-2, secondo l'approccio asimmetrico stabilmente adottato, ha introdotto strumenti di regolazione modulati in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione del livello della pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in base ai quali declinare anche gli opportuni meccanismi di incentivazione.

In particolare, l'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze tariffarie ha previsto una classificazione degli impianti esistenti che permettesse di identificare quelli da assoggettare a regolazione diretta delle condizioni economiche del servizio, tenendoli distinti dagli altri, per i quali la regolazione economica si esplica attraverso la definizione di un quadro trasparente di confronto concorrenziale.

⁸ Ad integrazione delle procedure di consultazione avviate dall'Autorità, l'adozione del provvedimento finale è stata preceduta da specifici *focus group* e da un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato circa 500 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti.

Si sono dunque introdotte le categorie di impianti di chiusura del ciclo “integrati” e “minimi” (assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e di impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di discarica e incenerimento senza recupero energetico, ma non assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti).

La disciplina degli impianti “minimi” configura un istituto regolatorio inerente all’ambito tariffario con la funzione di contrastare l’esercizio del potere di mercato dei gestori di impianti in situazioni in cui vi sia uno stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori, contenendo gli effetti negativi per l’utente dell’assenza di concorrenza in alcuni contesti regionali. Più in dettaglio, la disciplina adottata dall’Autorità detta dei criteri ai fini dell’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte), prevedendo che siano identificati come “minimi” gli impianti di trattamento che:

- offrano capacità di trattamento in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
- soddisfino le seguenti condizioni alternative:
 - abbiano una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
 - siano già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Di contro, sono qualificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (in tutto o in parte) tutti quelli non individuati come “minimi” e non integrati nella gestione.

Nel delineare la citata disciplina l’Autorità non ha, quindi, inteso svolgere alcuna delle funzioni di programmazione che la legge affida ai diversi livelli istituzionali (e, in particolare, alle regioni), demandando al competente livello territoriale la decisione in ordine all’individuazione (o meno) degli impianti “minimi” da assoggettare alla regolazione.

Diverso avviso ha espresso il Tar Lombardia (che ha accolto il ricorso di alcuni operatori parzialmente impattati dalle limitazioni derivanti dall’appartenenza alla categoria di impianto “minimo”), con sentenze oggetto di appello (tuttora pendente in Consiglio di Stato) da parte dell’Autorità, che hanno ritenuto il difetto di competenza dell’Autorità di regolazione nell’individuazione della categoria degli impianti “minimi”, riconoscendo però il potere di regolazione tariffaria di tali impianti. L’esito del contenzioso, ferma restando la categorizzazione regolatoria, può incidere sulle tempistiche di applicazione della disciplina principalmente volta alla tutela dei consumatori e utenti.

Tra l'altro, l'intervento regolatorio in parola ha preso le mosse da un riscontrato deficit impiantistico. Al riguardo, vale la pena rammentare che, in sede di elaborazioni degli orientamenti per la regolazione del settore⁹, l'Autorità ha espressamente richiamato la Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formulata ai fini dell'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2021, da cui emerge un *“rilevante gap impiantistico, soprattutto nelle aree del centro e del sud del Paese, che non riescono a trattare tutto il rifiuto urbano residuo raccolto, che viene quindi in parte destinato a impianti localizzati al Nord o all'estero. Tale situazione appare generare diverse criticità concorrenziali, (...) e vale a definire un eccessivo potere di mercato in capo ai pochi impianti esistenti, con un possibile incremento dei costi di complessiva gestione dei rifiuti urbani e maggiore spesa per i cittadini”*.

La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già nell'ambito dell'*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*¹⁰ del 2016, aveva, in particolare, sottolineato la necessità di una regolazione tariffaria volta a mantenere sotto controllo il rischio di esercizio di potere di mercato sulla parte di domanda eccedente rispetto alla capacità impiantistica locale, nonché a scoraggiare lo smaltimento in discarica, responsabile di esternalità negative per l'ambiente e attività idonea a spiazzare le filiere del recupero e del riutilizzo.

Attraverso l'istituto degli impianti “minimi”, l'Autorità ha, dunque, sottoposto a regolazione tariffaria (dettando i criteri delle cd. “tariffe al cancello”) non tutti gli impianti di trattamento, ma solo quelli che insistono in realtà di mercato con rigidità strutturali, in cui vi è il rischio che il corrispettivo stabilito dal gestore si attesti ad un livello molto elevato a causa del potere di mercato di cui godono i pochi operatori presenti.

Tale scelta dell'Autorità è altresì conforme agli obiettivi che il Legislatore ha affidato al Regolatore, ex legge n. 481/95 (richiamata dallo stesso articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17), e, in particolare, all'obiettivo di *“promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità”* sotto un duplice profilo: da un lato, la regolazione tariffaria non interviene in ambiti caratterizzati da un mercato concorrenziale; dall'altro, la regolazione indipendente assolve il compito di “mimare” gli effetti della concorrenza in contesti in cui il mercato consente ai pochi operatori presenti rendite eccessive.

Inoltre, al fine di favorire gli investimenti nella filiera impiantistica del trattamento dei rifiuti, promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema, la

⁹ Cfr. Documento per la consultazione 11 maggio 2021, 196/2021/R/rif.

¹⁰ Cfr. Indagine IC49 del 2016, punti 368, 369 e 386.

regolazione di accesso agli impianti “minimi” prevede che il limite alla crescita annuale dei corrispettivi debba essere modulato in funzione di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell’impianto, incentivando soluzioni di trattamento sempre più innovative e ambientalmente sostenibili.

Detto limite, inoltre, è determinato in base a valutazioni di prossimità con riferimento ai flussi in ingresso agli impianti, rimesse agli enti territorialmente competenti, a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli stessi, come meccanismo di promozione dell’accettazione sociale degli investimenti indispensabili per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo¹¹.

Pertanto, l’istituto degli impianti “minimi” assume un carattere puramente regolatorio, che non interferisce con gli obiettivi della programmazione e con le necessità impiantistiche stabilite da ogni regione con riferimento al proprio territorio (nella relativa pianificazione, in coerenza con i criteri stabiliti nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti - PNGR), innestandosi piuttosto nel solco di una programmazione già esistente. Infine, a conferma dell’ampio margine di declinabilità della definizione adottata a fini regolatori, si evidenzia che alcune regioni (Lombardia, Sardegna e Molise) hanno comunicato di non ritenere opportuno individuare impianti “minimi” nel territorio di competenza.

L’Autorità è stata chiamata a regolare, tra l’altro, un servizio connotato, simultaneamente, da forti ambizioni assegnate alle attività di pianificazione (nazionale e regionale), per un verso, e da grandi pressioni alla libera concorrenza, per un altro. Prese singolarmente, entrambe le spinte sono evidentemente animate dal fine ultimo di realizzare soluzioni che siano vantaggiose per il cittadino fruitore del servizio, ma le modalità con cui possono combinarsi, di volta in volta e in talune circostanze spazio-temporali, possono viceversa tradursi in costi aggiuntivi.

Il settore del ciclo dei rifiuti, per quanto complesso e ricco di significative sfaccettature, ha risposto in modo ampiamente soddisfacente alla nuova regolazione definita dall’Autorità, già a partire dalla prima metodologia tariffaria varata nel 2019.

Con particolare riferimento al più recente MTR-2, si precisa che sono state trasmesse all’Autorità – ai fini della verifica della coerenza regolatoria degli atti elaborati e della conseguente approvazione – le predisposizioni dei Piani economico-finanziari 2022-2025 recanti le entrate tariffarie per 5.987 ambiti tariffari (di cui 5.961 comunali e 26

¹¹ Nello specifico, tale misura prevede che gli eventuali incrementi dei corrispettivi di accesso siano interamente trasferiti nelle tariffe applicate ai flussi provenienti da aree non di prossimità, lasciando invariate le tariffe relative ai flussi da aree di prossimità o, in modo speculare, che i decrementi siano a vantaggio dei soli flussi provenienti dalle aree di prossimità, mantenendo invariate le tariffe relativi ai flussi provenienti dalle aree non di prossimità.

pluricomunali, per una copertura di circa 52,3 milioni di abitanti serviti), nonché le proposte tariffarie per 61 impianti di trattamento qualificati come “minimi” o come impianti “intermedi” dai quali provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”¹².

4. Coordinamento istituzionale per il potenziamento infrastrutturale del settore

La deliberazione 363/2021/R/rif e i contenuti del citato MTR-2 sono stati confermati dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) adottato con il decreto 24 giugno 2022, n. 257¹³, e individuato quale strumento con il quale fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell’elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti¹⁴.

In particolare – anche tenuto conto degli approfondimenti svolti nell’ambito del Tavolo tecnico istituito presso il menzionato Ministero (al quale partecipano questa stessa Autorità, le regioni, le due province autonome e l’Associazione nazionale dei comuni italiani) – il PNGR, al capitolo 5 (“*Gestione dei rifiuti urbani e ricognizione impiantistica*”), richiama espressamente la tassonomia introdotta dall’Autorità per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, confermando il perimetro di applicazione della regolazione tariffaria, nonché la distinzione tra impianti “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”. Inoltre, in sede di individuazione dei “*criteri e [delle] linee strategiche per l’elaborazione dei piani regionali*”, il paragrafo 9.6 del PNGR si sofferma sulla “*pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento*”, evidenziando, tra l’altro, che “*le attività necessarie per l’elaborazione dei Piani regionali, in particolare l’analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, (...) sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento, richieste da ARERA secondo la tassonomia illustrata nel Capitolo 5, e ai connessi adempimenti ai sensi della deliberazione 363/2021/R/rif recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe di*

¹² Nello specifico, delle citate 61 proposte tariffarie, 39 afferiscono a impianti di trattamento qualificati come “minimi” (di cui 13 sono discariche, 13 sono inceneritori e 13 sono impianti di trattamento della frazione organica), mentre 22 sono relative a impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

¹³ L’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, ha permesso il conseguimento della *milestone* di rilevanza europea M2C1-13 prevista dal PNRR.

¹⁴ Cfr. articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, inserito dall’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 116/20.

accesso per il trattamento dei rifiuti conferiti. Peraltro, l'esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale".

Pertanto, l'individuazione degli impianti "minimi" è espressamente contemplata dal PNGR tra i criteri della pianificazione regionale, a cui devono conformarsi le regioni, ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo n. 152/06¹⁵, denotando un'azione coordinata tra le Istituzioni chiamate, nel rispetto delle rispettive funzioni, a delineare il quadro di regole per favorire il conseguimento dei target definiti nel cd. "*Pacchetto dell'economia circolare*" e, allo stesso tempo, attenuare il divario impiantistico tra le diverse aree del Paese.

Da ultimo, si evidenzia che una condivisione dei presupposti alla base della disciplina varata dall'Autorità per la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti è emersa anche dalla Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dello scorso 22 dicembre 2022, che riconosce la rilevanza – sotto il profilo *antitrust* – dei requisiti indicati dal MTR-2 ai fini dell'assoggettabilità degli impianti di trattamento alla regolazione tariffaria, **richiedendo alle regioni** una individuazione degli impianti "minimi" che risulti coerente con i criteri fissati dal MTR-2.

Più in dettaglio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato alla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e ai Presidenti delle citate regioni e delle province autonome, che *"il protezionismo locale che talune regioni hanno introdotto tramite una disciplina regionale ad hoc, facendo asseritamente attuazione della delibera ARERA sugli impianti minimi per poi discostarsi, nella sostanza, dai presupposti stessi della sua adozione, non rappresenta (...) una soluzione compatibile con la disciplina antitrust"*, auspicando quindi ***"non soltanto che l'individuazione degli impianti minimi avvenga, per il futuro, in presenza dei requisiti di rigidità strutturale del mercato del trattamento della FORSU individuati da ARERA (un forte e stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori), ma anche che vengano modificate coerentemente le delibere regionali non conformi, (...) affinché***

¹⁵ Al riguardo, si rammenta che la legge attribuisce alle regioni, fra l'altro, il compito di provvedere alla *"predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento, dei piani regionali di gestione dei rifiuti"* (comma 1, lettera a), dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152/06). Il successivo articolo 199 dello stesso decreto precisa, poi, che le regioni *"predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti"*, che devono contenere, tra l'altro:

- *"una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità"* (comma 3, lett. c));
- *"il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza"* (comma 3, lett. g)).

la deliberazione ARERA n. 363/21 trovi applicazione per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal regolatore stesso (colmare il gap impiantistico di Regioni deficitarie)”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, nell’ambito dell’imminente aggiornamento biennale del metodo tariffario MTR-2, l’Autorità – prendendo atto dell’esistenza della tipologia di impianti “minimi” individuati sulla base del PNGR e della regolazione dalla stessa Autorità varata, nonché delle richiamate funzioni essenziali che le medesime amministrazioni perseguono – intende esercitare le proprie competenze tariffarie, orientate al perseguimento delle generali finalità procompetitive, di efficienza dei servizi e di tutela della clientela finale, come previste dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.

Al fine di favorire condizioni non discriminatorie a tutela degli utenti finali, l’Autorità si appresta dunque a confermare e ad aggiornare l’impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Ciò anche al fine di consentire la piena applicabilità di quanto previsto dal PNGR.